



***Comune di Peveragno***  
***Provincia di Cuneo***

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA  
TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

**Approvato con  
deliberazione del  
Consiglio Comunale  
n. 11 del 24/05/2023**

<b>INDICE</b>	Pagina
Art. 1 - Oggetto del Regolamento	3
Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti	3
Art. 3 - Soggetto attivo	3
Art. 4- Presupposto per l'applicazione del tributo	3
Art. 5 - Soggetti passivi	4
Art. 6 - Esclusione dall'obbligo di conferimento	5
Art. 7 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio e per inidoneità a produrre rifiuti.	5
Art. 8 - Superficie degli immobili	10
Art. 9 - Costo di gestione – Piano finanziario	11
Art. 10 - Determinazione della tariffa	12
Art. 11 - Articolazione della tariffa	13
Art. 12 - Periodi di applicazione del tributo	13
Art. 13 - Tariffa per le utenze domestiche	14
Art. 14 - Occupanti le utenze domestiche	14
Art. 15 - Tariffa per le utenze non domestiche	16
Art. 16 - Classificazione delle utenze non domestiche	17
Art. 17 - Scuole statali	17
Art. 18 - Tributo giornaliero	18
Art. 19 - Tributo provinciale	18
Art. 20 - Riduzioni per le utenze domestiche	19
Art. 21 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive	20
Art. 22 - Riduzioni per il riciclo (PARTE VARIABILE)	20
Art. 23 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio	22
Art. 24- Agevolazioni	22
Art. 25 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni	23
Art. 26 - Obbligo di dichiarazione	23
Art. 27 - Contenuto e presentazione della dichiarazione	24
Art. 28 - Poteri del Comune	27
Art. 29 - Accertamento	28
Art. 30 – Sanzioni e interessi	28
Art. 31 - Riscossione	29
Art. 32 - Interessi attivi e passivi	30
Art. 33 - Rimborsi	30
Art. 34 - Arrotondamento	30
Art. 35 - Importi minimi	30
Art. 36 - Riscossione coattiva	31
Art. 37 - Funzionario responsabile	31
Art. 38 - Poteri istruttori	31
Art. 39 – Contenzioso	32
Art. 40 – Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati	32
Art. 41 – Disposizioni finali	33

### **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

1. *Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'Art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la Tassa sui Rifiuti (TARI) prevista dall'Art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i.*
2. *L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non si applicano le disposizioni previste dai commi 667 e 668 dell'Art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i.*
3. *La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*
4. *Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.*

### **Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti**

1. *La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani*
2. *Ai fini della gestione e della classificazione dei rifiuti, ad ogni effetto di legge, si richiamano le disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D.lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.*

### **Art. 3 - Soggetto attivo**

1. *Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.*

### **Art. 4- Presupposto per l'applicazione del tributo**

1. *Presupposto per l'applicazione della tassa è il possesso, o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'Art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.*

2. Si intendono per:
  - a) **locali**, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
  - b) **aree scoperte**, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi, aree scoperte adibite a verde;
  - c) **utenze domestiche**, le superfici adibite a civile abitazione;
  - d) **utenze non domestiche**, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, Artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
  - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, porticati, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
  - b) le aree comuni condominiali di cui all'Art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione del pubblico servizio di erogazione elettrica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti - sia per le utenze non domestiche che domestiche.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

#### **Art. 5 - Soggetti passivi**

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'Art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. *In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.*
4. *Per le abitazioni e relative pertinenze, locate con mobilio, la tariffa si considera dovuta dal proprietario per l'intero anno.*
5. *Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.*

#### **Art. 6 - Esclusione dall'obbligo di conferimento**

1. *Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.*

#### **Art. 7 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio e per inidoneità a produrre rifiuti.**

1. *Sono esclusi dalla determinazione della superficie calpestabile assoggettabile alla tariffa i locali e le aree che, secondo la comune esperienza, non possono produrre rifiuti per loro natura o per l'uso al quale sono stabilmente destinati quali (a puro titolo esemplificativo):*
  - a) *centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;*
  - b) *soffitte per la parte di superficie con altezza inferiore a 1,5 m.*
  - c) *balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi con strutture fisse;*
  - d) *forni per la panificazione, forni per la verniciatura di autoveicoli, cabine di verniciatura in genere;*
  - e) *fabbricati inagibili, inabitabili o in ristrutturazione, purchè tale circostanza sia confermata*

*da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistano le particolari condizioni;*

*f) i locali comuni condominiali di cui all'Art.1117 del Codice Civile, ad esclusione delle parti comuni del condominio in uso esclusivo ad uno o più occupanti; nel caso di unico occupante esclusivo la denuncia e la tariffa sono dovute dall'occupante o conduttore, se invece l'uso è di più' condomini la denuncia e la tariffa sono dovute dall'Amministratore del Condominio con diritto di rivalsa sugli occupanti o conduttori dei locali per le rispettive quote millesimali corrispondenti ai locali in proprietà o in uso.*

*2. Sono altresì esclusi dalla superficie soggetta alla tariffa:*

*a) per i locali destinati a civile abitazione ed aree annesse:*

- atrii, anditi, corridoi, scale e sottoscale nel solo caso in cui servano di passaggio comune a diversi conduttori di un medesimo edificio;*
- cortili scoperti in quanto tali e di uso comune a tutti i conduttori di un medesimo edificio;*
- Spazi destinati a verde o giardino formanti dipendenza diretta di fabbricati d'abitazione di qualsiasi genere;*
- le unità immobiliari che risultino completamente vuote, prive di arredamento e di contratto di fornitura di energia elettrica, nonché le aree di pertinenza delle stesse, sempre che anche queste ultime risultino inutilizzate;*

*b) per i locali destinati a qualsiasi uso, escluse le civili abitazioni, ed aree annesse:*

- locali ed aree condotti od utilizzati dal Comune per l'erogazione dei servizi pubblici locali;*
- i locali e le aree riservate al solo esercizio di attività sportiva. Sono invece soggetti a tassazione i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, quali quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta e di accesso e simili;*
- i locali adibiti esclusivamente all'esercizio dei culti ammessi nello Stato e le aree scoperte di relativa pertinenza, con esclusione delle superfici annesse ad uso abitativo (escluse le aule ove viene effettuato il catechismo);*
- locali stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti ovvero dove avvengono produzioni a ciclo chiuso;*
- le superfici dei locali od aree ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere i produttori dei rifiuti stessi in base alle norme*

vigenti. Laddove non sia individuabile l'area ove vengono prodotti rifiuti speciali, questa viene stabilita nella misura del **30%** dei locali ove i rifiuti speciali vengono prodotti;

- le superfici dei locali industriali, occupate da macchinari di lavorazione compresi gli spazi necessari al loro utilizzo - limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie compresi gli spazi necessari al loro utilizzo e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni; nonché la parte della superficie dei magazzini di materie prime e merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette lavorazioni, di contro sono soggette alla tariffa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie.
  - le porzioni di superficie degli insediamenti Artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali pericolosi ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia, nonché per la parte delle superfici dei magazzini di materie prime e merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività.
  - per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
  - le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
  - le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi nonché quelle adibite in via esclusiva al transito;
  - le aree destinate in via esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli purché accessibili senza limitazioni, neppure di orario, e chiaramente individuabili dalla segnaletica stradale orizzontale;
  - i locali ed aree privi di arredi e sprovvisti di contratti attivi di fornitura di energia elettrica a rete per i quali vi sia la cessazione, presso i competenti enti, di licenze, atti assentivi o autorizzazioni per l'esercizio di attività.
- c) le superfici dei locali e delle aree e relative pertinenze adibiti all'esercizio di attività agricola da parte di coltivatori diretti o imprenditori agricoli nonché le superfici e i magazzini di materie prime e merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività; sono invece assoggettabili alla tariffa le superfici delle abitazioni, nonché dei locali

*e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'attività agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo, e le superfici destinate a deposito e stoccaggio funzionale alla commercializzazione dei prodotti agricoli, in particolare, non sono assoggettabili alla tassa:*

- le superfici adibite all'allevamento di animali;*
- le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;*

*d) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e/o private e delle case di cura e riposo adibite a:*

- sale operatorie;*
- stanze di medicazione e ambulatori medici all'interno delle strutture;*
- laboratori di analisi, di radiologia, di radioterapia e simili;*
- reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive.*
- la parte della superficie dei magazzini di materie prime e merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette lavorazioni delle sopracitate attività;*

*3. Sono invece soggetti alla tariffa le superfici dei locali nell'ambito delle precitate strutture sanitarie:*

- gli uffici;*
- i magazzini e i locali ad uso di deposito;*
- le cucine e i locali di ristorazione;*
- le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive;*
- le eventuali abitazioni;*
- i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione della tariffa.*
- Ambulatori medici (solo visita-no medicazione)*

*4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.*

*5. Le circostanze di cui ai precedenti punti comportano la non assoggettabilità alla tariffa soltanto a condizione che siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la*

sospensione, la rinuncia od il deposito della licenza commerciale o della autorizzazione tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti e l'attestazione dell'Istituto presso il quale l'occupante è stabilmente ricoverato.

6. *Nella determinazione della superficie assoggettabile a tariffa delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.*
7. *Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:*
  - a) *indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, Artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;*
  - b) *comunicare entro il mese di GENNAIO –dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate..*
8. *Il Comune può comunque individuare particolari classi di attività nell'ambito delle Utenze non Domestiche, alle quali applicare riduzioni della parte variabile della tariffa, nei casi in cui le superfici non potenzialmente produttive di rifiuti abbiano una consistenza significativa tale da far ritenere non completamente idonei i coefficienti di produttività fissati dalle tabelle allegate al D.P.R. 158/99. In caso di utenze che per la propria attività producono quantità di rifiuti che si discostano in modo significativo da quelle determinate dall'applicazione dei coefficienti di produttività ovvero attività che non trovano riscontro nelle disposizioni del D.P.R. 158/99, il Comune potrà applicare metodi di valutazione diretti e/o indiretti.*
9. *Sono esclusi dalla tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile.*
10. *Non sono soggette a tariffa, le aree scoperte adibite a verde.*

### **Art. 8 - Superficie degli immobili**

1. *La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali A, B e C assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. I vani scala interni all'unità immobiliare sono da misurarsi in pianta una volta sola.*
2. *Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui comma 647 dell'Art. 1 legge 27 dicembre 2013 n.147, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, , è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, con decorrenza dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 dell'Art. 1 legge 27 dicembre 2013 n. 147.. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'Art. 6 della Legge 27 luglio 2000 n. 212.*
3. *Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50 .*
4. *La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.*
5. *Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.*
6. *Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.*
7. *Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari di cui al precedente comma 1, il Comune può considerare come superficie assoggettabile alla tassa quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.*

## TARIFFE

### **Art. 9 - Costo di gestione – Piano finanziario-**

1. *Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.*
2. *In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.*
3. *Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.*
4. *Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.*
5. *Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.*
6. *A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.*
7. *I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.*
8. *La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.*
9. *Sulla base della normativa vigente, il gestore predispose il piano economico finanziario (PEF), secondo quanto previsto dal MTR-2 di cui alla delibera n. 363/2021 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni e determinazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.*

10. *Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:*
- a) *una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;*
  - b) *una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;*
  - c) *eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.*
11. *La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.*
12. *Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.*
13. *L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.*

#### **Art. 10 - Determinazione della tariffa**

- 1. *Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.*
- 2. *La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*

3. *La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.*
4. *La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.*

#### **Art. 11 - Articolazione della tariffa**

1. *La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.*
2. *La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.*
3. *L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*
4. *Ferma restando la copertura integrale del costo del servizio, le agevolazioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti normative, sono determinate, su base comunale e collettiva, nel preventivo del costo del servizio che genera, mediante il piano economico finanziario, la tariffa stessa. A questo scopo nel preventivo si tiene conto del costo reale della raccolta differenziata e dei contributi, che alcune tipologie di rifiuti recuperabili, ricevono dal sistema CONAI.*

#### **Art. 12 - Periodi di applicazione del tributo**

1. *L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.*

2. *Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui all'articolo 27, con rimborso del tributo eventualmente versato, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.*
3. *In caso di mancata presentazione della dichiarazione cessazione della detenzione, occupazione o possesso il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente/contribuente, dimostri di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali ed aree ovvero se il tributo sia stato assolto dal detentore, occupante o possessore ovvero di recupero d'ufficio.*
4. *Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente/contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui all'articolo 27, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente/contribuente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Le variazioni di tariffa saranno, di regola, conteggiate a conguaglio.*
5. *In deroga a quanto disposto dal precedente comma 4, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 152/06, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.*

#### **Art. 13 - Tariffa per le utenze domestiche**

1. *La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*
2. *La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*
3. *I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.*

#### **Art. 14 - Occupanti le utenze domestiche**

1. *Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e*

*dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.*

- 2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.*
- 3. Per la determinazione della tariffa di ciascuna utenza domestica non residente, si assume come numero degli occupanti quella indicato dall'utente, o in mancanza, si applica la seguente tabella di equivalenza in relazione alla superficie dell'immobile occupato o condotto:*

<b>Superficie dei locali occupati</b>	<b>Persone equivalenti (nr.)</b>
Fino a mq. 70	1
Da mq. 71 a mq. 90	2
Da mq. 91 a mq. 120	3
Da mq. 121 a mq. 150	4
Da mq. 151 a mq. 180	5
Oltre mq. 180	6 o più

*Intendendosi per "superficie dei locali" quelle destinati ad abitazione, escluse tutte le pertinenze*

*Per le relative pertinenze verrà assegnato lo stesso nucleo familiare assegnato all'abitazione asservita.*

*Per i medesimi immobili utilizzati, anche occasionalmente, a fini ricettivi di cui alla Legge Regionale 3 agosto 2017 n. 13 il conteggio degli occupanti, effettuato sulla base della precedente tabella, verrà maggiorato del numero delle stanze destinate a tale scopo.*

*Per la determinazione della tariffa di ciascuna utenza domestica oltre la prima intestata al medesimo soggetto residente, si fa riferimento ai componenti risultati dalle iscrizioni anagrafiche, salvo il caso in cui l'alloggio risulti ammobiliato da locare per i quali si farà riferimento per la parte variabile al comma 3 Art. 16 o vengano accertate situazioni diverse relativamente alla produzione di rifiuti.*

- 4. Per le utenze domestiche condotte da soggetti cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si applica il comma 3 dell'Art. 16.*
- 5. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.*
- 6. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.*
- 7. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, si applica n. 1 unità.*
- 8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.*
- 9. Il numero degli occupanti per le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'Art. 16 comma 1 con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.*

#### **Art. 15 - Tariffa per le utenze non domestiche**

- 1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*
- 2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta,*

*calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*

- 3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.*

#### **Art. 16 - Classificazione delle utenze non domestiche**

- 1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.*
- 2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta ovvero in base a quanto denunciato ai fini IVA; in assenza di tali informazioni viene attribuita la categoria relativa all'attività effettivamente svolta ed indicata dal contribuente nella dichiarazione, e per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza.*
- 3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.*
- 4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purchè singolarmente di estensione non inferiore al 25% dell'intera superficie soggetta a tariffa.*
- 5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.*
- 6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.*

#### **Art. 17 - Scuole statali**

- 1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'Art. 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.*

### **Art. 18 - Tributo giornaliero**

1. *Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.*
2. *La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica. Per le categorie 16 e 29 la tariffa è maggiorata del 100%.*
3. *In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.*
4. *L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche (COSAP) ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'Art. 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.*
5. *Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli Articoli 24 (riciclo), 25 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 26 (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'Art. 22 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'Art. 23.*
6. *Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale;*

### **Art. 19 - Tributo provinciale**

1. *Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'Art. 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.*
2. *Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale,*

## **RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI**

### **Art. 20 - Riduzioni per le utenze domestiche**

1. *La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:  
- per le utenze domestiche:*
  - a) *Per gli alloggi a disposizione di soggetti non residenti sul territorio comunale, utilizzate in modo non continuativo si applica un coefficiente di riduzione della **parte variabile** della tariffa del **20%**. L'utilizzo non continuativo dell'abitazione dovrà essere dichiarato dal denunciante e potrà essere soggetto a verifiche d'ufficio.*
  - b) *Per gli alloggi a disposizione di residenti, quali ad esempio unità immobiliari in aggiunta all'abitazione principale, si applica un coefficiente di riduzione della **parte variabile** della tariffa del **20%**.*
  - c) *Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locale o comunque utilizzate a vario titolo, si applica, previa presentazione di richiesta documentata, una riduzione del **30%** della **parte fissa e variabile**.*
  - d) *Gli Utenti che praticano il compostaggio tramite il Bio composter fornito dall'Amministrazione Comunale (in base alla disponibilità) ed altre forme di raccolta differenziata promosse dall'Amministrazione Comunale hanno diritto, previa istanza, ad una riduzione del **30%** della tariffa di **parte variabile**.*
2. *Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo (o diversa periodicità) a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.*
3. *Restano valide le dichiarazioni già presentate ai fini della TARES.*

4. *Il Comune in ogni tempo potrà procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e, qualora rilevi il loro venir meno, procederà al recupero retroattivo della tariffa, con decorrenza dal primo anno di applicazione della riduzione, degli interessi ed applicazione delle sanzioni previste dal regolamento.*
5. *La verifica per il corretto utilizzo della compostiera potrà essere eseguita anche a campione con date e modalità stabilite dall'Ente gestore.*

**Art. 21 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive**

1. *La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota **fissa e variabile**, alle utenze non domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:*
2. *I locali e le aree scoperte adibite ad attività stagionale occupate o condotte anche in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività. Alle utenze non domestiche si applica la tariffa della categoria corrispondente (**sia parte fissa che parte variabile**) ridotta del **30%**.*
3. *Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.*
4. *Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.*
5. *Il Comune in ogni tempo potrà procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e, qualora rilevi il loro venir meno, procederà al recupero retroattivo della tariffa, con decorrenza dal primo anno di applicazione della riduzione, degli interessi ed applicazione delle sanzioni previste dal regolamento.*

**Art. 22 - Riduzioni per il riciclo (PARTE VARIABILE)**

1. *La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta in proporzione alle quantità*

di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati

2. Per "riciclaggio" si intende ai sensi dell'Art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
3. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al **50 %** della **parte variabile** della tariffa dovuta dall'utenza , è valutata in proporzione alle quantità di rifiuti urbani avviate al riciclo, secondo la seguente tabella.

% riciclo	% Riduzione parte variabile
Inferiore al 50%	Riduzione 25%
Oltre il 50%	Riduzione 50%

La percentuale di riciclo è determinata applicando la seguente formula:

$$\frac{\text{q.tà rifiuti urbani avviati al recupero}}{\text{q.tà rifiuti potenziale}} \times 100$$

- per "quantità di rifiuti urbani avviati al recupero" verrà considerato ai fini del presente calcolo un valore massimo pari alla quantità di rifiuti potenziale;
- per "quantità di rifiuti potenziale" si intende la quantità ottenuta moltiplicando la superficie dell'attività assoggettata al tributo ed il coefficiente Kd della classe corrispondente.

Per ottenere tale riduzione, il contribuente titolare di utenza non domestica deve presentare, entro il 31 gennaio dell'anno solare successivo, la relativa richiesta, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'ente, contenente le informazioni previste dall'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA). All'istanza dovranno essere allegati copia dell'attestato del riciclatore ed i formulari, in cui sono specificate le quantità di rifiuti effettivamente avviate al riciclo nell'anno precedente, distinte per tipologia, con indicazione dei soggetti che hanno effettuato le attività di riciclaggio.

### **Art. 23 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio**

1. Il tributo è ridotto del **60%**, per la **parte fissa e variabile della tariffa**, per le utenze poste a una distanza maggiore di **1.000 metri** dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica ed escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata.
2. La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche.
3. Il tributo è dovuto nella misura del **20%** della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

### **Art. 24- Agevolazioni**

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni: utenza non domestiche appartenenti alle categorie **22-23-24** che conferiscono il vetro e imballaggi in vetro (CERT: 20.01.02 e 15.01.07 – quali ad esempio bottiglie, oggetti in vetro, escluse lampadine) nella raccolta differenziata: riduzione **16%** della **parte variabile** della tariffa.  
Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale.
2. Ai sensi dell'art. 57-bis, comma 2, del D.L. 124/2019, convertito in L. 157/2019, sono previste condizioni tariffarie agevolate per utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e in condizioni economico-sociali disagiate, sulla base dei principi e i criteri individuati con DPCM e secondo le modalità attuative che verranno stabilite da ARERA.
3. In favore delle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e delle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino è prevista la seguente riduzione del tributo **30% della parte variabile**.

**Art. 25 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni.**

1. *Qualora si rendessero applicabili più riduzioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.*

**DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE**

**Art. 26 - Obbligo di dichiarazione**

1. *I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:*
  - a) *l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;*
  - b) *la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;*
  - c) *il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.*

*Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.*

2. *La dichiarazione deve essere presentata:*
  - a) *per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;*
  - b) *per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;*
  - c) *per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.*

3. *Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.*

### **Art. 27 - Contenuto e presentazione della dichiarazione**

1. *La dichiarazione deve essere presentata dal soggetto passivo del tributo entro 90 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. Il Comune rilascia/invia apposita ricevuta, attestante la presa in carico della dichiarazione che vale quale richiesta di attivazione del servizio ai sensi della vigente disciplina di ARERA.*
2. *La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro 90 giorni da quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo. Il Comune rilascia/invia apposita ricevuta, attestante la presa in carico della dichiarazione che vale quale richiesta di variazione o cessazione del servizio ai sensi della vigente disciplina di ARERA.*

*2bis. Per l'anno di imposta 2023, con riferimento alle fattispecie di cui ai commi 1 e comma 2 che si siano realizzate prima della presente modifica regolamentare, i termini previsti decorrono dalla data di adozione della relativa delibera di approvazione della modifica stessa.*

3. *La dichiarazione, originaria/di attivazione, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere, almeno:*
  - a) *per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;*
  - b) *per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;*

c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, i dati catastali dei locali e delle aree;

d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;

e) la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00;

f) l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);

g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;

h) i dati anagrafici relativi al proprietario se trattasi di immobile non di proprietà e gli estremi dell'eventuale contratto di locazione/comodato.

i) il recapito postale, di posta elettronica/PEC [o fax] al quale inviare la dichiarazione.

4. 4. La dichiarazione, originaria/ di attivazione, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere, almeno:

a) i dati identificativi del soggetto passivo [denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ..., codice fiscale, partita I.V.A., sede legale, attività prevalente e relativo codice ISTAT e CODICE ATECO (in mancanza del codice ATECO si fa riferimento all'attività effettivamente svolta, con facoltà di sopralluogo)];

b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);

c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e, per le unità immobiliari diverse da quelle di categoria D, i dati catastali dei locali e delle aree, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, se esistente;

d) la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00;

e) l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile ...);

f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;

*g) i dati anagrafici relativi al proprietario se trattasi di immobile non di proprietà e gli estremi dell'eventuale contratto di locazione/comodato.*

*h) il recapito postale, di posta elettronica/PEC [o fax] al quale inviare la dichiarazione;*

5. *La dichiarazione di originaria/di attivazione, di variazione o di cessazione deve altresì contenere, al fine di assicurare la diffusione e la conoscenza delle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani a beneficio degli utenti:*

*informazioni sulle condizioni di erogazione dei servizi di raccolta e trasporto e di spazzamento e lavaggio delle strade;*

*le corrette modalità di conferimento dei rifiuti ivi incluse, ove previsto, le modalità per la consegna delle attrezzature per la raccolta*

*le indicazioni per reperire la Carta della qualità del servizio*

6. *La dichiarazione originaria/di attivazione, di variazione o di cessazione deve essere presentata direttamente all'ente (allo sportello fisico) o è inviata per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., o a mezzo fax con allegata copia del documento di identità o inviata in via telematica con posta certificata, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet, in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli, ovvero compilabile online. In caso di invio postale fa fede la data risultante dal timbro postale di partenza, in caso di invio a mezzo fax/mail, la data di ricevimento.*
7. *In caso di presentazione della dichiarazione di cessazione oltre il termine di cui al comma 1, il tributo non è dovuto a decorrere dal giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione stessa, salvo che il contribuente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione dell'occupazione, della detenzione o del possesso dei locali od aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.*
8. *Nel caso di decesso del contribuente i familiari conviventi o gli eredi dello stesso devono presentare la dichiarazione di subentro o di cessazione entro il termine di cui al comma 1.*
9. *La mancata sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.*

10. *Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tariffa di igiene ambientale prevista dall'art. 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*
11. *Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.*

#### **Art. 28 - Poteri del Comune**

1. *Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.*
2. *Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.*
3. *In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'Art. 2729 c.c..*
4. *Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'**80%** della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.*

### **Art. 29 - Accertamento**

1. *L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.*
2. *L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.*
3. *Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.*

### **Art. 30 – Sanzioni e interessi**

4. *In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.*
5. *In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 30, comma 1, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.*
6. *Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.*

### **Art. 31 – Riscossione**

1. *Il Comune provvede, di norma un mese prima delle singole scadenze, ad inviare ai contribuenti un avviso bonario di pagamento contenente la data di emissione, il termine di scadenza che, con riferimento alla prima rata, non può comunque essere inferiore ad almeno 20 (venti) giorni solari decorrenti dalla data di emissione e la quantificazione della tassa dovuta relativamente agli immobili occupati ed utilizzati nel Comune. Gli avvisi sono inviati sulla base di una lista di carico elaborata considerando le dichiarazioni già presentate e gli avvisi di accertamento emessi. Il versamento è dovuto, in un numero di rate e alle scadenze stabilite annualmente con deliberazione del Consiglio Comunale*
2. *In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate del Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso l'Ufficio TARI del Comune.*
3. *A seguito dell'invio degli avvisi bonari di pagamento, il Comune procederà, previa verifica dei versamenti effettuati, all'emissione di un sollecito di pagamento per gli importi rimasti insoluti, da inviarsi a mezzo posta ordinaria, contenente l'indicazione del termine entro il quale procedere al versamento del dovuto. In difetto del pagamento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019, si procederà alla notifica di avviso di accertamento (a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto) per il recupero del tributo in tutto o in parte non versato, con l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora la cui misura è definita nel regolamento comunale sulle entrate, calcolati ai sensi del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella misura corrispondente al tasso di interesse legale variato di 3 punti percentuali*
4. *Il versamento relativo a eventuali conguagli / nuove iscrizione in corso d'anno, è effettuato alle scadenze di cui al comma 1 e comunque non prima di 30 giorni dall'emissione del relativo avviso;*
5. *Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato direttamente al Comune ai sensi della vigente normativa in materia. restando sempre impregiudicata la possibilità per il contribuente di procedere mediante Modello F24, utilizzando i previsti codici tributo. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.*
6. *È ammessa la possibilità, su istanza di parte, di procedere all'ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate:*

- per gli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
- per gli utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate;
- qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due anni.

L'importo della singola rata non può essere inferiore a cinquanta euro e la richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.

### **Art. 32 - Interessi attivi e passivi**

1. Sulle somme dovute a titolo d'imposta si applicano gli interessi in misura annua pari al tasso legale vigente.

### **Art. 33 - Rimborsi**

1. Il contribuente può chiedere al comune al quale è stata versata l'imposta il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.  
Fermo restando il termine per la conclusione del procedimento di rimborso di 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, previsto dall'art. 1, comma 164, della Legge 27/12/2006, n. 296, laddove sia richiesto dalla regolamentazione dall'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (AREERA) per lo schema regolatorio in cui è inserita la gestione del servizio integrato dei rifiuti del Comune, lo stesso provvede al rimborso entro 120 giorni lavorativi.

### **Art. 34 - Arrotondamento**

1. Il versamento dell'importo dovuto in fase di riscossione volontaria ovvero a seguito di accertamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è fino a 49 centesimi, per eccesso se è superiore a detto importo.

### **Art. 35 - Importi minimi**

1. Il versamento in fase di riscossione volontaria non è dovuto qualora l'importo annuo da versare è inferiore ad euro 5,00.

2. *In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si procede alla notifica degli avvisi di accertamento per importi unitari inferiori ad euro 12,00. Il predetto importo, riferito a ciascuna annualità d'imposta, è da intendersi comprensivo di sanzione ed interessi.*
3. *La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.*
4. *In considerazione delle attività istruttorie che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si dispongono i rimborsi per importi unitari inferiori ad euro 12,00.*

#### **Art. 36 - Riscossione coattiva**

1. *Le somme liquidate ai sensi degli articoli 29 e 30 del regolamento, se non versate entro il termine per proporre ricorso, sono riscosse coattivamente, salvo che non siano sospese, secondo le disposizioni legislative vigenti al momento in cui è effettuata la riscossione coattiva.*

#### **Art. 37 - Funzionario responsabile**

1. *Con deliberazione della Giunta comunale è designato un funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale compresa la sottoscrizione dei provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.*

#### **Art. 38 - Poteri istruttori**

1. *Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti e disporre l'accesso agli immobili assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.*

2. *In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.*

### **Art. 39 – Contenzioso**

1. *Si applica, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.*

### **Art. 40 – Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati**

1. *Il contribuente può presentare all'Ufficio TARI del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI di cui all'articolo X1, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso bonario di cui all'art. 31.*

2. *Il Comune predispone specifica modulistica, disponibile presso l'Ufficio TARI e scaricabile dal sito web comunale. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:*

*a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;*

*b) i dati identificativi del contribuente:*

*- il nome, il cognome e il codice fiscale;*

*- la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;*

*- il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;*

*- il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);*

*- il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;*

*- l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;*

*- le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.*

3. *È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 2.*

4. *Con riferimento alle richieste di cui al comma 1 il Comune invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta entro 90 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Nella risposta il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:*

a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;

b) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;

b) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;

c) l'elenco della eventuale documentazione allegata.

d) con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati la risposta, da inviare di norma entro 90 giorni lavorativi, riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.

5. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 2, lett. b).

6. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta del Comune è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

#### **Art. 41 – Disposizioni finali**

1. E' abrogato il titolo III° del Regolamento I.U.C. approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 01/07/2014 e ogni altra norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
2. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

4. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205.

## **ALLEGATO A)**

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

<b>Comuni con più di 5.000 abitanti</b>
01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, uffici
12. Banche e istituti di credito –studi professionali (33)
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività Artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività Artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club